



## **REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)**

Anno Accademico 2021/2022

### Sommario

Anno Accademico 2021/2022.....	1
Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento .....	2
Art. 2 – Consiglio di Area Didattica (CAD) e Presidente del CAD .....	2
Art. 3 – Presidente del Corso di Studio.....	2
Art. 4 – Commissioni Ristrette .....	2
Art. 5 – Gruppo di Gestione di Assicurazione della Qualità (GdAQ) .....	3
Art. 6 – Obiettivi formativi specifici.....	3
Art. 7 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati.....	5
Art. 8 – Quadro generale delle attività formative .....	5
Art. 9 – Ammissione al Corso di Laurea e Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).....	5
Art. 10 - Crediti Formativi Universitari (CFU).....	6
Art. 11 - Obsolescenza dei crediti formativi .....	7
Art. 12 - Tipologia delle forme didattiche adottate.....	7
Art. 13 – Piano di studi .....	7
Art. 14 - Attività formativa opzionale (AFO).....	8
Art. 15 - Ulteriori attività formative (ex DM 270/2004 - art. 10, comma 5, lettera d) .....	8
Art. 16 – Tirocinio professionalizzante e Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti (DADP).....	8
Art. 17 - Calendario Didattico.....	9
Art. 18 – Propedeuticità .....	10
Art. 19 - Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU .....	10
Art. 20 - Obbligo di frequenza .....	11
Art. 21 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio .....	12
Art. 22 - Valutazione dell'attività didattica .....	13
Art. 23 - Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero .....	13
Art. 24- Orientamento e tutorato.....	14
Art. 25 - Studenti impegnati a tempo pieno, part-time, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi.....	15
PERCORSO FORMATIVO – PIANO DI STUDI.....	16



#### Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Fisioterapia nel rispetto delle indicazioni contenute nel Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologie (DISCAB).
2. Il Corso di Laurea rientra nella Classe L/SNT2 delle Lauree in professioni sanitarie della riabilitazione, come definita dalla normativa vigente.

#### Art. 2 – Consiglio di Area Didattica (CAD) e Presidente del CAD

Il CAD è l'organo di riferimento del Corso di Studio e svolge i seguenti compiti:

- A. organizza l'attività didattica dei corsi di studio;
- B. organizza le attività di orientamento e tutorato in collaborazione con le strutture preposte;
- C. collabora con il Dipartimento di riferimento e i Dipartimenti associati;
- D. formula proposte sull'organizzazione del calendario didattico;
- E. verifica e sovrintende all'attività didattica programmata, segnalando eventuali inadempienze del personale docente al Direttore del Dipartimento di afferenza del docente che lo trasmette al Rettore per gli opportuni provvedimenti;
- F. predispone, con la collaborazione del Dipartimento di riferimento, la fruizione da parte degli studenti di strumenti didattici essenziali per lo svolgimento delle attività formative previste dall'ordinamento;
- G. propone i Regolamenti Didattici ed i RAD dei corsi di studio di competenza nonché l'ordine annuale degli studi.

Il CAD elegge al suo interno un Presidente scelto fra i Docenti di ruolo a tempo pieno che ne fanno parte. Il Presidente dura in carica tre anni accademici. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del CAD, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie mediante posta elettronica. Il Presidente designa tra i docenti di ruolo un vice-Presidente che, oltre a coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento dello stesso. Il vice-Presidente decade insieme al Presidente.

#### Art. 3 – Presidente del Corso di Studio

Il Presidente del Corso di Studio è eletto tra i Docenti di ruolo a tempo pieno del Corso stesso.

L'elettorato attivo è rappresentato da tutti i docenti Universitari e dai docenti del SSN che coprono insegnamenti nel Corso di studi. Il Presidente ha funzioni di coordinamento delle attività didattiche. Il Presidente nomina un Vice-Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento dello stesso. Il Vice-Presidente decade insieme al Presidente.

#### Art. 4 – Commissioni Ristrette

Il CAD nomina le seguenti Commissioni:

1. **Commissione Didattica:** composta dal Presidente del Corso di Studio, dal Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti, da un Docente e da un rappresentante degli studenti. La Commissione Didattica svolge il compito di riconoscere il percorso formativo degli



immatricolati con carriere pregresse, di deliberare su tali piani di studio e su ogni altro aspetto riguardante gli studenti, d'intesa con i Docenti del Corso.

2. **Commissione Incarichi ed Affidamenti:** composta dal Presidente del CAD e dai Presidenti dei Corsi di Studio afferenti al CAD. Gestisce le pratiche didattico-amministrative di competenza del CAD (assegnazione di incarichi di insegnamento, valutazione comparativa di curriculum candidati per incarichi di docenza messi a bando, ecc.)

#### Art. 5 – Gruppo di Gestione di Assicurazione della Qualità (GdAQ)

Il gruppo di Gestione di Assicurazione della Qualità è nominato dal CAD. È composto dal Presidente del Corso di Studio, da almeno un Docente, da almeno un rappresentante degli studenti e da almeno un Tecnico-Amministrativo ed è supportato dalla segreteria didattica del Dipartimento DISCAB

Svolge le funzioni connesse alla valutazione dell'andamento della didattica e dell'efficacia della stessa, esaminando le valutazioni delle opinioni degli studenti; compila le Schede di Monitoraggio Annuale ed il Rapporto di Riesame Ciclico da sottoporre al CAD.

Valuta i punti di forza e di debolezza dell'attività didattica e propone miglioramenti correttivi.

#### Art. 6 – Obiettivi formativi specifici

Il laureato, al termine del percorso formativo di 180 crediti, articolati nei tre anni di corso, acquisisce il profilo professionale e culturale specifico della figura del Fisioterapista che lo mette in grado di:

1. formulare la diagnosi e la prognosi fisioterapica:
  - raccogliere i dati relativi all'anamnesi, funzioni, attività, partecipazione e ai fattori personali ed ambientali
  - eseguire la valutazione a carico dei diversi sistemi funzionali utilizzando strumenti e misure validate, linee guida, secondo i principi della Pratica Basata sulle prove di efficacia (EBP)
  - analizzare e interpretare criticamente i dati rilevanti per individuare una diagnosi funzionale fisioterapica e ipotesi prognostiche tenendo conto anche degli indici di recupero.
  - individuare il livello di disabilità in riferimento all'ICF (menomazione, disabilità, partecipazione sociale)
  - definire le possibili ipotesi alternative nell'interpretazione dei dati
  - esplicitare il ragionamento clinico utilizzato in riferimento alla diagnosi funzionale fisioterapica
  - confrontare i dati emersi dalla valutazione con gli eventuali approfondimenti bibliografici in funzione della tutela della salute del paziente
1. Definire e pianificare l'intervento fisioterapico:
  - coinvolgere il paziente richiedendo la sua partecipazione attiva e informarlo della sequenza del percorso fisioterapico
  - definire i problemi fisioterapici e i relativi obiettivi da raggiungere progressivamente nel corso del trattamento



- identificare i possibili interventi di natura preventiva, educativa terapeutica e palliativa
  - scegliere le risorse utilizzabili all'interno del percorso riabilitativo
  - motivare le scelte della pianificazione in riferimento alle conoscenze teoriche, costruite sui dati della valutazione e basate sulle migliori evidenze disponibili e le scelte/preferenze del paziente
  - formulare la propria proposta fisioterapica al team per la definizione degli obiettivi del progetto riabilitativo del paziente
  - partecipare alla programmazione degli interventi di educazione-informazione e suggerire attività rivolte alla gestione della persona e all'auto cura ai pazienti ed ai familiari
2. Gestire il proprio lavoro nell'ambito del Servizio:
- pianificare il proprio lavoro tenendo conto degli obiettivi e delle priorità del servizio in conformità alle esigenze organizzative e all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili
  - valutare nella pianificazione del trattamento fisioterapico la durata e la frequenza dell'intervento in relazione agli eventuali effetti collaterali dei farmaci che possono influenzare il trattamento fisioterapico
  - pianificare la singola seduta riabilitativa secondo le priorità degli interventi, in relazione a problemi e bisogni di ogni singolo paziente
3. Effettuare il trattamento fisioterapico:
- perseguire gli obiettivi fisioterapici secondo il percorso stabilito nella programmazione dell'intervento
  - scegliere le proposte fisioterapiche in relazione alla presenza di eventuali comorbilità
  - preparare il setting per attuare l'intervento fisioterapico
  - attuare interventi di natura preventiva
  - proporre alla persona assistita attività coerenti al programma predisposto, garantendo la sicurezza del paziente e rispettando la normativa vigente
  - proporre e suggerire con creatività eventuali soluzioni alternative in relazione ai risultati ottenuti dal paziente
  - utilizzare eventuali ausili/ortesi per facilitare le capacità funzionali
  - mantenere un crescente e continuo processo di collaborazione, nella presa in carico, con paziente e/o famiglia e/o caregiver
4. Verificare e valutare i risultati ottenuti:
- analizzare criticamente in modo propositivo il piano di trattamento e le proposte riabilitative
  - verificare in itinere i risultati della proposta fisioterapica, in collaborazione con altri professionisti
  - valutare il raggiungimento degli obiettivi e misurare gli outcomes dell'intervento fisioterapico utilizzando metodologie e strumenti validati
  - valutare l'intero processo fisioterapico elaborato in relazione all'efficacia e all'efficienza dei risultati ottenuti
5. Assumere atteggiamenti professionali nel rispetto del codice deontologico:



- assicurare la riservatezza delle informazioni relative alla persona
  - rispettare l'individualità, le idee e le aspettative del paziente
  - operare con rigore metodologico applicando le continue acquisizioni scientifiche al campo di competenza
  - dimostrare consapevolezza dei propri limiti rispetto all'atteggiamento professionale, alle proprie abilità e competenze auto valutandosi criticamente
6. Instaurare una relazione efficace con la persona assistita, con i familiari e l'équipe:
- instaurare una comunicazione efficace nell'ambito della relazione di aiuto attraverso la comprensione della comunicazione non verbale, l'espressività corporea e l'assunzione di un comportamento conforme alle caratteristiche della persona
  - illustrare alla persona come le proposte fisioterapiche possano influire e/o modificare l'attività funzionale
  - condividere il progetto fisioterapico con la persona e con i familiari
7. Gestire il rischio clinico ed il rischio professionale nei luoghi di lavoro:
- assicurare un ambiente fisico e psicosociale idoneo alla sicurezza dei pazienti
  - identificare ed analizzare il rischio clinico
  - prevenire e controllare i principali eventi fonte di rischio clinico
  - utilizzare le pratiche di protezione per il professionista dal rischio fisico, chimico e biologico nei luoghi di lavoro
  - adottare le precauzioni per il professionista di movimentazione manuale dei carichi.

#### Art. 7 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

1. Il laureato in Fisioterapia svolge l'attività professionale di Fisioterapista finalizzata alla educazione, alla prevenzione, alla riabilitazione in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

#### Art. 8 – Quadro generale delle attività formative

1. Il quadro generale delle attività formative (Ordinamento Didattico) risulta dalle tabelle della Didattica programmata che sono parte integrante del presente Regolamento.
2. La programmazione dell'attività didattica, su proposta del Consiglio di Area Didattica (CAD) competente, è approvata annualmente dal Consiglio di Dipartimento di riferimento, sentito l'eventuale Dipartimento associato e la Scuola competente, laddove istituita, e acquisito il parere favorevole della Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente.

#### Art. 9 – Ammissione al Corso di Laurea e Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso devono essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo estero riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.



2. L'accesso al Corso di studi è a numero programmato a livello nazionale con riferimento a quanto annualmente disposto dai relativi Decreti Ministeriali.
3. Le conoscenze e competenze richieste per l'ammissione sono verificate tramite una prova di ammissione definita annualmente nei contenuti e nei tempi con apposito decreto ministeriale.
4. In attuazione di quanto previsto dal DM n. 270/2004, art. 6, comma 1, agli studenti in ingresso che, nella prova di ammissione abbiano acquisito meno del 50% del punteggio medio nei quiz inerenti alla Biologia della popolazione di candidati collocatisi in posizione utile nella graduatoria, vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA).
5. A tal fine l'amministrazione dell'Ateneo provvederà ad inviare al Presidente del Corso di Studi l'elenco degli immatricolati ed ogni aggiornamento dovuto a scorrimenti della graduatoria, con i risultati analitici ottenuti nel test di ingresso, in modo che possano essere individuati gli studenti con OFA in Biologia.
6. A tali studenti sarà richiesto di svolgere alcune attività supplementari inerenti alla Biologia, organizzate dal Presidente del Corso di Studi con il supporto dei Docenti dell'area di riferimento. A conclusione delle suddette attività formative, da svolgersi in modalità "a distanza" e fruibili in modo autonomo dallo studente, è prevista una verifica mediante test online.
7. Il superamento di tale verifica verrà attestata dal Presidente dei Corsi di Studi.
8. Gli OFA si potranno assolvere, in alternativa, a seguito di:
  - a superamento di un test online, a conclusione delle suddette attività supplementari e in altre date successive, calendarizzate dal CAD in periodi stabiliti, entro la fine del primo anno accademico;
  - b superamento di almeno un esame curriculare del I anno nell'ambito dell'area biologica (SSD dell'area BIO)
9. L'attribuzione degli OFA non preclude la possibilità di immatricolarsi né di frequentare le lezioni. In ogni caso gli OFA dovranno essere assolti entro il primo anno accademico.
10. Il soddisfacimento degli OFA non porta in alcun modo all'acquisizione di CFU.

#### Art. 10 - Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. Le attività formative previste nel Corso di Studio prevedono l'acquisizione da parte degli studenti di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
2. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
5. Nel carico standard corrispondente ad 1 CFU possono rientrare:
  - didattica frontale: 10 ore/CFU
  - esercitazioni o attività assistite equivalenti: 12 ore/CFU
  - pratica individuale in laboratorio: 16 ore/CFU
  - 25 ore per i CFU assegnati al tirocinio professionalizzante.



Le attività di laboratorio e di tirocinio vanno svolte, sia qualitativamente che quantitativamente, in applicazione delle relative norme dell'Unione Europea, in particolare lo standard formativo deve rispettare la direttiva 77/452/CEE e 77/453/CEE e 2005/36CE.

6. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite.
7. I crediti acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
8. L'iscrizione al successivo anno di corso è consentita agli studenti indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti, ferma restando la possibilità per lo studente di iscriversi come studente ripetente.

#### Art. 11 - Obsolescenza dei crediti formativi

1. I crediti formativi non sono più utilizzabili se acquisiti da più di 8 anni solari, salvo che, su richiesta dell'interessato, il Consiglio di Dipartimento, su proposta del CAD e sentita la Commissione Didattica competente, non deliberi diversamente.
2. La Commissione Didattica del CdS delibera nel merito dei riconoscimenti secondo il principio di "non obsolescenza" dei contenuti culturali degli esami superati, disponendo eventualmente un esame integrativo per la determinazione dei crediti da riconoscere allo studente.

#### Art. 12 - Tipologia delle forme didattiche adottate

L'attività didattica può essere organizzata in presenza o a distanza in modalità online sincrona o asincrona ed è articolata nelle seguenti forme:

- H. lezioni frontali,
- I. esercitazioni pratiche a gruppi di studenti,
- J. attività tutoriale durante il tirocinio professionalizzante,
- K. attività tutoriale nella pratica in laboratorio,
- L. attività seminariali.

#### Art. 13 – Piano di studi

1. Il piano di studi del Corso, allegato al presente Regolamento, indica il percorso formativo e gli insegnamenti previsti.
2. Il piano di studi indica, altresì, l'eventuale suddivisione in moduli dei singoli insegnamenti, il settore scientifico-disciplinare cui si riferiscono, nonché il numero di CFU attribuiti a ciascuna attività didattica.
3. L'acquisizione dei 180 crediti, relativi alle attività formative negli ambiti e nei settori scientifici disciplinari previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo, comporta il conseguimento della Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica.
4. Il CAD, o la sua Commissione Didattica, verifica la congruenza dell'estensione dei programmi rispetto al numero di crediti formativi assegnati a ciascuna attività formativa.



5. Su proposta del CAD, acquisito il parere favorevole della Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, il piano di studi è approvato annualmente dal Consiglio di Dipartimento sentiti gli eventuali Dipartimenti associati e la Scuola competente, ove istituita.

#### Art. 14 - Attività formativa opzionale (AFO)

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve acquisire complessivamente 6 CFU frequentando attività formative liberamente scelte (Attività Formative Opzionali, AFO) tra tutti gli eventi formativi (seminari, congressi, corsi monografici, oltre a tirocini elettivi, anche all'estero) fruibili nel ciclo di studi, purché coerenti con il progetto formativo definito dal piano di studi.
2. La coerenza e il peso in CFU devono essere valutati dal Presidente del CdS con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite dallo studente.

#### Art. 15 - Ulteriori attività formative (ex DM 270/2004 - art. 10, comma 5, lettera d)

1. L'Ordinamento Didattico prevede l'acquisizione, da parte dello studente di 12 CFU denominati come "altre attività formative".
2. Le "altre attività formative" sono articolate nelle seguenti forme:
  - a. *Conoscenza di almeno una lingua straniera (3 CFU),*
  - b. *Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, attività seminariali, tirocini formativi e di orientamento, stages e tirocini presso imprese, enti pubblici e privati, ordini professionali (6 CFU),*
  - c. *Laboratori professionali nell'ambito specifico (3 CFU).*
3. L'acquisizione dei CFU per le suddette "altre attività" avviene attraverso verifiche parziali che concorrono alla registrazione di un unico esame con giudizio di idoneità, tenuto conto che:
  - a. per la verifica della conoscenza obbligatoria di una lingua dell'U.E., oltre l'italiano, fatte salve le norme a tutela delle minoranze linguistiche, si fa riferimento per ogni lingua ai 6 livelli della scala del Consiglio d'Europa (Basic user: A1, A2; Independent user: B1, B2; Proficient user: C1, C2). La certificazione A2 è quella minima richiesta;
  - b. per la verifica delle abilità informatiche si fa riferimento all'European Computer Driving Licence (ECDL);
  - c. per la verifica delle attività di laboratorio si fa riferimento al giudizio di idoneità formulato dal tutor.

#### Art. 16 – Tirocinio professionalizzante e Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti (DADP)

1. L'Ordinamento Didattico prevede l'acquisizione, da parte dello studente, di 60 CFU nell'ambito disciplinare "TIROCINI". Le attività di tirocinio sono finalizzate a far acquisire allo studente competenze specifiche previste dal profilo professionale. I crediti riservati al tirocinio sono da intendersi come impegno complessivo necessario allo studente per raggiungere le competenze professionali.
2. Il tirocinio professionale comprende:
  - a) sessioni tutoriali che preparano lo studente all'esperienza pratica;





- b) esercitazioni e simulazioni in cui si sviluppano le abilità tecniche, relazionali e metodologiche in situazione protetta prima o durante la sperimentazione nei contesti reali;
  - c) esperienze dirette sul campo con supervisione dei tutori;
  - d) sessioni tutoriali e feedback costanti;
  - e) compiti didattici, elaborati e approfondimenti scritti specifici e studio guidato.
3. Le sedi per il tirocinio professionale sono individuate nell'ambito delle strutture sanitarie e sociali delle Aziende convenzionate con l'Università attraverso i protocolli di intesa regionali o locali oppure, in misura non superiore ad un terzo dei crediti previsti (fatte salve motivate eccezioni), presso strutture esterne nazionali o estere convenzionate.
  4. L'attività formativa pratica e di tirocinio clinico deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente formati e assegnati ed è coordinata, con incarico triennale, da un docente, Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti – DADP, appartenente allo specifico profilo professionale, in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe, nominato dal CAD sulla base dello specifico curriculum che esprime la richiesta esperienza professionale, non inferiore ai cinque anni, nell'ambito della formazione. Il Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti è responsabile della pianificazione e dell'organizzazione del tirocinio: in collaborazione con i Tutori delle attività tecnico-pratiche elabora il progetto formativo del tirocinio annuale. Se il progetto formativo prevede la frequenza dello studente in strutture convenzionate, ma non appartenenti alla ASL 01 Avezzano, Sulmona, L'Aquila, il Progetto, previa validazione da parte del Presidente del CdS o dal DADP, deve essere firmato dal Direttore del Dipartimento. La nomina di "Tutor delle attività teorico-pratiche" avverrà sulla base della normativa vigente.
  5. Durante il tirocinio, il Direttore delle Attività didattiche Professionalizzanti promuove la valutazione dell'apprendimento dello studente al fine di suggerire i correttivi necessari e per rendere più efficace il processo formativo. Tale monitoraggio del percorso dello studente sarà documentato su una apposita scheda di valutazione tesa a registrare i diversi livelli di competenza progressivamente raggiunti.
  6. Al termine di ciascun anno di corso viene effettuata una valutazione certificativa del tirocinio svolto. Tale valutazione dovrà essere collegiale e, quindi, effettuata da una apposita commissione d'esame del tirocinio, presieduta dal Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti. Nel formulare il giudizio di esame tale commissione utilizzerà, nella misura definita dalle rispettive sedi e comunicata preventivamente agli studenti, i dati provenienti dalle schede di valutazione di ciascun periodo di tirocinio, da prove pratiche, da colloqui, da test scritti. Il risultato di tale valutazione darà luogo ad un voto espresso in trentesimi.
  7. Il percorso di tirocinio e i livelli di apprendimento raggiunti dallo studente sono documentati nel libretto di tirocinio individuale adottato dal Corso di Laurea.

#### Art. 17 - Calendario Didattico

1. Il Calendario Didattico, definito dal Senato Accademico non oltre il 31 Maggio, determina l'inizio e la fine dell'Anno Accademico, i giorni festivi e di vacanza.
1. Il Calendario Didattico, approvato dal Dipartimento DISCAB su proposta del CAD, nel rispetto di parametri generali stabiliti dal Senato Accademico per l'intero Ateneo, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, definisce la durata dei cicli di lezione, quella delle sessioni d'esame e i criteri per definirne i relativi appelli.



2. Tale calendario prevede l'articolazione dell'anno accademico in semestri, nonché la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica a quelli dedicati alle prove di esame e altre verifiche del profitto.
3. Il calendario delle lezioni ed eventuali lezioni di recupero è emanato dal Direttore del Dipartimento, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.
4. Nell'organizzazione dell'attività didattica, il piano di studi deve prevedere una ripartizione bilanciata degli insegnamenti e dei corrispondenti CFU tra il primo e il secondo semestre.

#### Art. 18 – Propedeuticità

Non sono previste propedeuticità.

#### Art. 19 - Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU

1. Nel piano di studi sono indicati gli insegnamenti, per i quali è previsto un accertamento finale che darà luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio idoneativo. Nei C.I. che prevedono prove di esame per più moduli, i docenti titolari dei moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli moduli. Eventuali prove in itinere possono essere registrate su ESSE3.
2. Il calendario degli esami di profitto, nel rispetto del Calendario Didattico annuale, è emanato dal Direttore del Dipartimento, in conformità a quanto disposto dal Regolamento didattico di Dipartimento ed è reso pubblico all'inizio dell'anno accademico e, comunque, non oltre il 30 ottobre di ogni anno.
3. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata, la quale deve essere pubblicata almeno trenta giorni prima dell'inizio della sessione. Eventuali spostamenti, per comprovati motivi, dovranno essere autorizzati dal Direttore del Dipartimento, il quale provvede a darne tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data di inizio di un esame può essere anticipata.
4. Le date degli appelli d'esame relativi a corsi appartenenti allo stesso semestre e allo stesso anno di corso non possono assolutamente sovrapporsi.
5. Per ogni anno accademico, per ciascun insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 7 appelli e ulteriori appelli straordinari per gli studenti fuori corso. Laddove gli insegnamenti prevedano prove di esonero parziale, oltre a queste, per quel medesimo insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di appelli d'esame e ulteriori appelli straordinari per gli studenti fuori corso.
6. I docenti, attraverso la compilazione del Syllabus reperibile nel Course Catalogue di Ateneo, redatto in base alle linee Guida del Presidio di Qualità, forniscono agli studenti tutte le informazioni relative al proprio insegnamento tra cui il programma, il materiale didattico, i libri consigliati, la tipologia della valutazione finale, comprensiva anche delle prove in itinere se presenti, i contatti con i docenti, ecc.
7. Gli appelli d'esame, nell'ambito di una sessione, devono essere posti ad intervalli di almeno 2 settimane.



8. Lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere, senza alcuna limitazione, le prove di esonero e gli esami in tutti gli appelli previsti, nel rispetto delle eventuali attestazioni di frequenza previste dall'ordinamento degli studi.
9. Con il superamento dell'accertamento finale lo studente consegue i CFU attribuiti alla specifica attività formativa.
10. Non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto.
11. L'esame può essere orale, scritto, scritto e orale, informatizzato. L'esame orale è pubblico. Per quanto attiene agli studenti portatori di DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) certificati ai sensi della Legge n. 170/2010 per l'esame scritto è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per la prova di esame. Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame. Le altre forme di verifica del profitto possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, ed avere come obiettivo la realizzazione di specifici progetti, determinati ed assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso all'acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.
12. Lo studente ha diritto di conoscere, fermo restando il giudizio della commissione, i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della prova d'esame, nonché a prendere visione della propria prova, qualora scritta, e di apprendere le modalità di correzione.
13. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi, riportata su apposito verbale. L'esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.
14. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
15. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato e verbalizzato.
16. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Dipartimento.
17. Il verbale digitale, debitamente compilato dal Presidente della Commissione, deve essere completato mediante apposizione di firma digitale da parte del Presidente medesimo entro tre giorni dalla data di chiusura dell'appello. La digitalizzazione della firma è per l'Ateneo obbligo di legge a garanzia di regolare funzionamento, anche ai fini del rilascio delle certificazioni agli studenti. L'adesione a questo obbligo da parte dei docenti costituisce dovere didattico. Nelle more della completa adozione della firma digitale, il verbale cartaceo, debitamente compilato e firmato dai membri della Commissione, deve essere trasmesso dal Presidente della Commissione alla Segreteria Studenti entro tre giorni dalla valutazione degli esiti.

#### Art. 20 - Obbligo di frequenza

1. Lo studente ha l'obbligo della frequenza a tutte le forme di attività didattiche previste nel piano di studi.
2. La rilevazione della frequenza dello studente è effettuata dal Docente con le modalità di accertamento stabilite dal CAD.



3. Per le lezioni frontali ed in videoconferenza, lo studente deve acquisire l'attestazione della presenza ad almeno il 75% delle ore previste. Per il tirocinio l'attestazione della presenza deve raggiungere il 100% delle ore previste. Lo studente che si assenta dal tirocinio per giustificati motivi, deve concordare con il Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti le modalità di recupero di tali assenze.

#### Art. 21 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale. Per sostenere la prova finale lo studente dovrà aver conseguito tutti i crediti formativi universitari previsti nel piano degli studi.
2. Alla prova finale sono attribuiti n. 6 CFU.
3. La prova finale si compone di:
  - a) una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;
  - b) redazione di un elaborato di tesi e sua dissertazione.
4. La prova finale è organizzata, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute, in due sessioni definite a livello nazionale. La prima, di norma, nel periodo ottobre-novembre e la seconda in marzo-aprile.
5. La prova finale si svolge davanti ad una Commissione d'esame nominata dal Rettore e composta da non meno di 7 e non più di 11 membri. Essa comprende almeno 2 membri designati dall'Ordine professionale. Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio della prima sessione, ai Ministeri dell'Università e della Ricerca e al Ministero della Salute che possono inviare propri esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità dell'esame di cui sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il Rettore può esercitare il potere sostitutivo.
6. Gli studenti hanno il diritto di concordare l'argomento della prova finale con il docente relatore, autonomamente scelto dallo studente.
7. La valutazione della prova finale e della carriera dello studente, in ogni caso, non deve essere vincolata ai tempi di completamento effettivo del percorso di studi.
8. Le due diverse parti dell'unica prova finale devono essere valutate in maniera uguale, concorrendo entrambe alla determinazione del voto finale dell'esame. In caso di valutazione insufficiente della prova pratica l'esame si interrompe e si ritiene non superato, pertanto, va ripetuto interamente in una seduta successiva.
9. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione. Il voto di Laurea tiene conto sia della media pesata dei voti ottenuti sui CFU sia della valutazione del lavoro di tesi che della carriera complessiva dello studente, compresi i periodi di permanenza all'estero, attribuendo a questi ultimi una premialità



fino ad un massimo di due punti. La Commissione, all'unanimità, può altresì proporre la dignità di stampa della tesi o la menzione d'onore.

10. Lo svolgimento della prova finale, se orale, è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.
11. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti sono regolate dalle relative convenzioni.
12. Per quanto non espressamente specificato nel presente articolo si rimanda al regolamento dell'esame finale per i Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie.

#### Art. 22 - Valutazione dell'attività didattica

1. Il CAD dà mandato al GdAQ di ciascun CdS di rilevare periodicamente, mediante appositi questionari distribuiti agli studenti, la valutazione, da parte degli stessi, dell'attività didattica svolta dai docenti e delle altre forme di attività formativa previste dal percorso degli studi (es. attività professionalizzante, laboratori didattici, attività collegata alla preparazione della tesi). Il GdAQ di ciascun CdS, nella sua attività di monitoraggio, elabora i dati relativi alle rilevazioni della valutazione della qualità della didattica percepita dagli studenti, effettuata attraverso i questionari specificamente predisposti per gli studenti del CdS e redige periodicamente relazioni riassuntive per il CAD, segnalando le criticità e proponendo interventi correttivi.
2. Il GdAQ di ciascun CdS predispone una relazione annuale per il CAD sulla base delle seguenti fonti informative:
  - a) dati relativi alla rilevazione della qualità della didattica percepita dagli studenti attraverso i questionari standard adottati dall'Ateneo,
  - b) scheda di Monitoraggio Annuale,
  - c) rapporto di Riesame Ciclico,
  - d) relazione della Commissione Paritetica Docenti - Studenti,
  - e) relazione del Nucleo di Valutazione.
3. Il Consiglio di Dipartimento, avvalendosi della Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, predispone una relazione annuale sull'attività e sui servizi didattici, utilizzando le valutazioni effettuate dal CAD. La relazione annuale è redatta tenendo conto della soddisfazione degli studenti sull'attività dei docenti e sui diversi aspetti della didattica e dell'organizzazione, e del regolare svolgimento delle carriere degli studenti, della dotazione di strutture e laboratori, della qualità dei servizi e dell'occupazione dei Laureati. La relazione, approvata dal Consiglio di Dipartimento, viene presentata al Nucleo di Valutazione di Ateneo che formula proprie proposte ed osservazioni e successivamente le invia al Senato Accademico.

#### Art. 23 - Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. La Commissione Didattica nominata dal CAD può riconoscere come crediti le attività formative maturate in percorsi formativi universitari pregressi, anche non completati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.
2. I crediti acquisiti in Corsi di Master Universitari possono essere riconosciuti solo previa verifica della corrispondenza dei SSD e dei relativi contenuti.
3. Relativamente al trasferimento degli studenti da altro corso di studio, dell'Università dell'Aquila o di altra università, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già



maturati dallo studente, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Commissione Didattica, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

4. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato da un Corso di Studio appartenente alla medesima classe, il numero di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente.
5. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai pre-vigenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e vengono riconosciuti per il conseguimento della Laurea. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le Università, qualunque ne sia la durata.
6. La Commissione Didattica può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali, nonché quelle informatiche e linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti riconoscibili per conoscenze e attività professionali pregresse è, comunque, limitato a 12 CFU per i Corsi di Laurea.
7. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi dei precedenti commi, la Commissione Didattica può abbreviare la durata del corso di studio con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.
8. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.
9. La Commissione Didattica attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
10. Ove il riconoscimento di crediti sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all'estero.
11. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti del Corso di Laurea è disciplinato da apposito Regolamento.

#### Art. 24- Orientamento e tutorato

Sono previste le seguenti attività di orientamento e tutorato svolte dai Docenti, coadiuvati dai Tutori Senior se disponibili:

- a) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo;
- b) attività di orientamento rivolte sia agli studenti di Scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;



- c) attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento.

#### Art. 25 - Studenti impegnati a tempo pieno, part-time, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi

Sono definiti due tipi di curriculum corrispondenti a differenti durate del corso:

- a) curriculum con durata normale per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari;
- b) curriculum con durata superiore alla normale ma comunque pari a non oltre il doppio di quella normale, per studenti che adottano il regime di iscrizione part-time. Per questi ultimi le disposizioni sono riportate nell'apposito regolamento.

Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.

Per quanto riguarda gli studenti fuori corso, ripetenti o che interrompono gli studi vedere Regolamento Didattico del Dipartimento.



PERCORSO FORMATIVO – PIANO DI STUDI

**Corso di Studio: D3F - FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA)**

**I ANNO ATTIVO - COORTE 2021-2022**

**CFU Totali: 180**

**1° Anno (58 CFU) ATTIVO**

Attività Formativa	CFU	SSD	TAF/Ambito	Periodo	Tipo insegnamento
D0562 - ANATOMIA UMANA	3	BI	Base / Scienze biomediche	Primo Semestre	Obbligatorio
DB0046- SCIENZE INTERDISCIPLINARI IN RIABILITAZIONE	9			Primo Semestre	Obbligatorio
Unità Didattiche					
D0021 - PSICOLOGIA GENERALE	3	M-PSI/01	Caratterizzante / Scienze umane e psicopedagogiche	Primo Semestre	Obbligatorio
D0522 – FISIOLOGIA	3	BIO/09	Base / Scienze biomediche	Primo Semestre	Obbligatorio
DB0047- PRINCIPI DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA I	2	MED/34	Caratterizzante / Scienze della fisioterapia	Primo Semestre	Obbligatorio
DB0048 - SCIENZE TECNICHE RIABILITATIVE	1	MED/50	Caratterizzante / Scienze della fisioterapia	Primo Semestre	Obbligatorio
D4103 - SCIENZE PROPEDEUTICHE	14			Primo Semestre	Obbligatorio
Unità Didattiche					
D0041 – INFORMATICA	4	INF/01	Base / Scienze propedeutiche	Primo Semestre	Obbligatorio
D0242 - FISICA APPLICATA	3	FIS/07	Caratterizzante / Scienze interdisciplinari	Primo Semestre	Obbligatorio





	D1010 - TECNICHE DI RADIOPROTEZIONE	3	MED/36	Caratterizzante / Scienze della prevenzione dei servizi sanitari	Primo Semestre	Obbligatorio
	D1178 - STATISTICA MEDICA	4	MED/01	Base / Scienze propedeutiche	Primo Semestre	Obbligatorio
	D1812 - SCIENZE BIOMEDICHE	6			Secondo Semestre	Obbligatorio
Unità Didattiche						
	D0276 – BIOCHIMICA	3	BIO/10	Base / Scienze biomediche	Secondo Semestre	Obbligatorio
	D0372 - PATOLOGIA GENERALE	3	MED/04	Base / Scienze biomediche	Secondo Semestre	Obbligatorio
	DB0050- CHINESIOLOGIA	6			Secondo Semestre	Obbligatorio
Unità Didattiche						
	D0302 - CHINESIOLOGIA 1	3	MED/48	Caratterizzante / Scienze della fisioterapia	Secondo Semestre	Obbligatorio
	D0305 - CHINESIOLOGIA 2	3	MED/48	Caratterizzante / Scienze della fisioterapia	Secondo Semestre	Obbligatorio
	D3638 - TIROCINIO I	20	MED/48	Caratterizzante / Tirocinio differenziato per specifico profilo	Secondo Semestre	Obbligatorio
2° Anno (51 CFU) NON ATTIVO						
Attività Formativa	CFU	SSD	TAF/Ambito	Periodo	Tipo insegnamento	
D4104 - MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E CHINESITERAPIA SPECIALE	6			Primo Semestre	Obbligatorio	
Unità Didattiche						



	D0445 - CHINESITERAPIA SPECIALE	3	MED/48	Caratterizzante / Scienze della fisioterapia	Primo Semestre	Obbligatorio
	D0926 - MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE	3	MED/33	Caratterizzante / Scienze della fisioterapia	Primo Semestre	Obbligatorio
	D0447 - SCIENZE NEUROLOGICHE	6			Primo Semestre	Obbligatorio
	Unità Didattiche					
	D0465 – NEUROLOGIA	3	MED/26	Caratterizzante / Scienze della fisioterapia	Primo Semestre	Obbligatorio
	D4593 - RIABILITAZIONE NEUROLOGICA	3	MED/26	Caratterizzante / Scienze della fisioterapia	Primo Semestre	Obbligatorio
	D0315 - METODOLOGIA DELLA RIABILITAZIONE	6			Primo Semestre	Obbligatorio
	Unità Didattiche					
	D0318 - METODOLOGIA DELLA RIABILITAZIONE 1	2	MED/48	Caratterizzante / Scienze della fisioterapia	Primo Semestre	Obbligatorio
	D0323 - METODOLOGIA DELLA RIABILITAZIONE 2	2	MED/48	Caratterizzante / Scienze della fisioterapia	Primo Semestre	Obbligatorio
	DB0049- PRINCIPI DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA II	2	MED/34	Caratterizzante / Scienze della fisioterapia	Primo Semestre	Obbligatorio
	D0458 - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E RIABILITAZIONE IN ETA' EVOLUTIVA	6			Secondo Semestre	Obbligatorio
	Unità Didattiche					
	D0459 - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	3	MED/39	Caratterizzante / Scienze	Secondo Semestre	Obbligatorio



				interdisciplinari e cliniche		
	D0460 - METODI DI RIABILITAZIONE IN ETA' EVOLUTIVA	3	MED/48	Caratterizzante / Scienze della fisioterapia	Secondo Semestre	Obbligatorio
	D4105 - SCIENZE MEDICHE E PSICHIATRIA	7			Secondo Semestre	Obbligatorio
	Unità Didattiche					
	D0080 - MEDICINA INTERNA	3	MED/09	Caratterizzante / Scienze della fisioterapia	Annuale	Obbligatorio
	D0402 - REUMATOLOGIA	1	MED/16	Affine/Integrativa / Attività formative affini o integrative	Annuale	Obbligatorio
	D0764 - PSICHIATRIA	3	MED/25	Caratterizzante / Scienze interdisciplinari e cliniche	Annuale	Obbligatorio
	D3640 - TIROCINIO II	20	MED/48	Caratterizzante / Tirocinio differenziato per specifico profilo	Secondo Semestre	Obbligatorio
3° Anno (68 CFU) NON ATTIVO						
	Attività Formativa	CFU		TAF/Ambito	Periodo	Tipo insegnamento
	DB 0042 - PRIMO SOCCORSO - ANESTESIOLOGIA	3	MED/41	Base / Primo soccorso	Primo Semestre	Obbligatorio
	D4058 - MALATTIE APPARATI CARDIOVASCOLARI E RESPIRATORIO E RIABILITAZIONE CARDIO-RESPIRATORIA	6			Primo Semestre	Obbligatorio
	Unità Didattiche					



	D0174 - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE	3	MED/11	Caratterizzante / Scienze della fisioterapia	Primo Semestre	Obbligatorio
	D4057 - METODI DI RIABILITAZIONE CARDIO-RESPIRATORIA	3	MED/48	Caratterizzante / Scienze della fisioterapia	Primo Semestre	Obbligatorio
	D0341 - MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	6			Primo Semestre	Obbligatorio
Unità Didattiche						
	D0343 - MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 1	3	MED/34	Caratterizzante / Scienze della fisioterapia	Primo Semestre	Obbligatorio
	D0349 - MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 2	3	MED/34	Caratterizzante / Scienze della fisioterapia	Primo Semestre	Obbligatorio
	D0488 - FARMACOLOGIA	3	BIO/14	Caratterizzante / Scienze medico chirurgiche	Secondo Semestre	Obbligatorio
	D4106 - MANAGEMENT SANITARIO	9			Secondo Semestre	Obbligatorio
Unità Didattiche						
	D0780 - ECONOMIA AZIENDALE	3	SECS-P/07	Caratterizzante / Management sanitario	Secondo Semestre	Obbligatorio
	D1446 - IGIENE GENERALE APPLICATA	3	MED/42	Caratterizzante / Scienze della prevenzione dei servizi sanitari	Secondo Semestre	Obbligatorio
	D2870 - MEDICINA LEGALE	3	MED/43	Caratterizzante / Scienze della prevenzione dei servizi sanitari	Secondo Semestre	Obbligatorio
	D3642 - TIROCINIO III	20	MED/48	Caratterizzante / Tirocinio	Secondo Semestre	Obbligatorio



				differenziato per specifico profilo		
DT0315 – DISCUSSIONE TESI	1			Lingua/Prova Finale / Per la prova finale	Secondo Semestre	Obbligatorio
DT0316- PREPARAZIONE PROVA FINALE	5			Lingua/Prova Finale / Per la prova finale	Secondo Semestre	Obbligatorio
Attività formative non assegnate ad uno specifico anno di corso (18 CFU)						
Attività Formativa	CFU		SSD	TAF/Ambito	Periodo	Tipo insegnamento
D4079 - ATTIVITA' FORMATIVE OPZIONALI	6			A scelta dello studente / A scelta dello studente		Obbligatorio
D4108 - ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE	12					Obbligatorio
Unità Didattiche						
D4109 - CONOSCENZA LINGUA STRANIERA	3		NN	Lingua/Prova Finale / Per la conoscenza di almeno una lingua straniera		Obbligatorio
D4110 - ALTRE ATTIVITA' (Informatica, seminari, ecc)	6		NN	Altro / Altre attività quali l'informatica, attività seminariali ecc.		Obbligatorio
D4111 - LABORATORI PROFESSIONALI	3		NN	Altro / Laboratori professionali dello specifico SSD		Obbligatorio